

(S)banditi e cornuti nella Carta de Logu dell'Arborea.
Sulla sovrainterpretazione
di Giovanni Lupinu

0. Raimondo Turtas è stato un lettore attento dei documenti sardi medievali, al cui esame ha dedicato contributi preziosi dalla sua prospettiva di storico: la prudenza e l'acribia di cui ha dato sempre prova, l'esortazione a non spingersi «al di là di quanto la documentazione consente»,¹ la ricerca di un dibattito scientifico schietto e vigoroso rappresentano un lascito da preservare, cui ci sentiamo legati.

1. Nel 2010 davamo alle stampe la prima edizione critica della *Carta de Logu dell'Arborea* (= *CdLA*), basata sull'unico manoscritto disponibile, custodito presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari con la segnatura 211:² fra le diverse cose, dimostravamo che questo testimone trasmette, dello statuto arborense, la redazione più antica e più vicina alla volontà della giudicessa Eleonora fra quelle a noi pervenute. Lo scopo principale del nostro lavoro era riconsegnare una fonte di primaria importanza del Medioevo sardo in una veste filologica appropriata, tale che permettesse agli studiosi di accantonare definitivamente l'insidiosa edizione di inizio Novecento curata da Enrico Besta³ e, con ciò stesso, di formulare riflessioni di ordine storico e linguistico fondate su una base testuale affidabile. Dopo aver offerto una serie di ipotesi sulla tradizione del codice legislativo, in conclusione dell'*Introduzione* ci spingevamo a tracciare una sorta di programma di lavoro per il futuro, sottolineando la necessità di allestire pure l'edizione critica del testo della *CdLA* trasmesso dall'*editio princeps* (un incunabolo quattrocentesco conservato in due esemplari), come anche quella di ripubblicare la stampa madrilena del 1567, impreziosita dal commento del giureconsulto sassarese Girolamo Olives.⁴

A distanza di tempo, non si può che accogliere con soddisfazione il fatto che intorno a questo monumento statutario si siano sviluppati un rinnovato interesse e un dibattito più consapevole, sino a giungere alla pregevole edizione critica del

¹ R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna. Dalle origini al Duemila*, Roma 1999, p. 129, n. 139.

² *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211), con traduzione italiana*, a cura di G. Lupinu, con la collaborazione di G. Strinna, Oristano 2010.

³ E. BESTA, P.E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative*, Sassari 1905 (estratto da «Studi Saresi», 3): la prefazione di E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, si trova nella sez. I, fasc. 1, pp. 3-67; quella di P.E. GUARNERIO, *La lingua della «Carta de Logu» secondo il manoscritto di Cagliari*, sempre nella sez. I, fasc. 1, pp. 69-145; il testo sta nella sez. I, fasc. 2, pp. 3-72.

⁴ G. LUPINU, *Introduzione*, in *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211)* cit., p. 24.

testo dell'incunabolo curata da Giulia Murgia,⁵ che è stata anche occasione importante per un vaglio minuzioso del nostro lavoro del 2010, le cui tesi di fondo sono state pienamente accolte e, anzi, corroborate.⁶ Sono pure apparsi, nel frattempo, contributi più mirati che prendono in considerazione aspetti circoscritti del testo e cercano di offrire un qualche apporto esegetico in riferimento a passi che sono sembrati problematici o, comunque, meritevoli di approfondimenti, come mostreremo più avanti. A margine, tocca anche rilevare che talora capita di vedere utilizzate acquisizioni del nostro lavoro di ricerca circa questioni cruciali della tradizione della *CdLA* che, pur introdotte con parole che ci suonano familiari, sono prive della doverosa indicazione della fonte.⁷

2. Per sviluppare il discorso sarà utile partire da un errore di trascrizione presente nel testo della *CdLA* approntato oltre un secolo fa da Besta, sul quale già in passato abbiamo avuto occasione di soffermarci discutendo dei casi in cui le cattive letture di questo illustre studioso hanno frapposto seri ostacoli alle fatiche etimologiche dei linguisti. Così, infatti, scrivevamo nella nostra edizione del manoscritto della *CdLA*:

Un caso egualmente istruttivo è dato dal misterioso vocabolo *escoradu* messo a testo dal Besta nel cap. CLIII (CLII della presente ed.), ove si prevede che se qualcuno rivolge a un altro l'espressione *escoradu* o comunque un epiteto ingiurioso sarà condannato a *pagarj a sa corti lliras XXV sj non lu prouat et s' illu prouat lliras XXV* (citiamo sempre secondo l'ed. Besta). Il curatore ipotizzava, per la voce in questione, il significato di "traditore", scorgendo evidentemente in essa, come chiarito dal Guarnerio, la presenza del vocabolo per "cuore", dunque con un'accezione di base di "scorato, senza cuore, vile".⁸ Il primo a non dichiararsi

⁵ Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (*BUC, Inc. 230*), a cura di G. Murgia, Milano 2016.

⁶ «Il lavoro di Lupinu rappresenta un deciso progresso negli studi sulla *Carta arborensis*, sia perché offre un testo finalmente affidabile e dotato di un trasparente apparato critico, sia perché nell'*Introduzione* l'autore mette a fuoco, in modo ineccepibile, le modalità di trasmissione della *Carta de Logu*, individuando gli errori congiuntivi e gli errori separativi necessari per la ricostruzione dei rapporti di parentela tra i testimoni» (G. MURGIA, *Introduzione*, in *Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230)* cit., p. 32).

⁷ Cfr. G. PAULIS, *L'ingiuria nel Medioevo: «paraulas fatas e naradas» in Sardegna. Tra gesti e parole*, in *Il sardo medioevale. Tra sociolinguistica storica e ricostruzione linguistico-culturale*, a cura di G. Paulis, I. Putzu, M. Viridis, Milano 2018, pp. 161-191, ad es. a p. 171: «la *Carta de Logu d'Arborea*, la cui tradizione del testo [...] mostra, a partire da un medesimo archetipo, una bipartizione che colloca da un lato l'unico testimone manoscritto [...] dall'altro le stampe [...] tutte basate, in ultima analisi, sull'editio princeps». Così scrivevamo noi nel 2010: «La tradizione della *CdLA* è dunque plurima: in essa è agevole scorgere una bipartizione che colloca da un lato l'unico testimone manoscritto, dall'altro le diverse stampe, tutte basate, in ultima analisi, sull'editio princeps» (G. LUPINU, *Introduzione* cit., p. 6). Si veda anche *infra*, alla n. 18.

⁸ Si vedano, rispettivamente, E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico* cit., p. 49, e P.E. GUARNERIO, *La lingua della «Carta de Logu» secondo il manoscritto di Cagliari* cit., p. 131. Occorre tuttavia tenere

d'accordo con questa spiegazione fu proprio il Guarnerio che, partendo dalla constatazione che le edizioni a stampa presentano nel passo corrispondente (cap. CXC) la forma *corrudu*, propose di leggere *escorudu*, «col pref. intensivo *ex-* e il noto scempiamento della doppia *rr*».⁹

Premesso che il testo di questa sezione normativa della CdLA offre al curatore problemi assai più complessi di quanto il Besta abbia fatto sapere [...] rammentiamo che sulla questione in esame è intervenuto anche Giulio Paulis il quale, nei suoi *Studi sul sardo medioevale*, ha inteso additare il cap. CLIII del codice come rappresentativo di una serie più ampia di casi in cui questo testimone è portatore di lezioni corrotte, che è possibile emendare grazie alle stampe.¹⁰ [...]

Il Paulis, inoltre, si sofferma a discutere del vocabolo *escoradu*, aderendo sostanzialmente all'ipotesi del Guarnerio, nel senso che la forma in oggetto avrebbe il significato di "cornuto", tuttavia precisando che la grafia *escoradu* corrisponderebbe a *iskorradu*: ciò perché «a) la *e* al posto di *i* come vocale prostetica davanti a *s* + cons., secondo l'uso catalano, è frequente nel manoscritto cagliaritano [...]; b) il manoscritto cagliaritano conosce l'uso di notare come semplici le consonanti doppie». La forma *iskorradu*, poi, è confrontata col soprannome, rintracciato in un paese vicino a Oristano, *skorráu* "scornato", «denominazione ironica, cioè antifrastica, di un noto cornuto».¹¹

La dimostrazione del Paulis, che portando anche riscontri con gli Statuti sassaresi trae tutte le conseguenze possibili dal testo consegnato dal Besta, in realtà non ha potuto tener conto del fatto decisivo che *escoradu* è forma inesistente, ché nel manoscritto si legge, in modo chiaro, *esteradu*, ricollegabile al sardo *isterradu* nel senso di "sbandito, esiliato",¹² considerando anche che nel manoscritto *r* geminata è notata, in diversi casi, come scempia [...] Vale la pena di osservare che la lezione *ester<radu* del manoscritto non si lascia ricondurre in alcun modo al *corrudu* dell'incunabolo, ché anzi quest'ultimo ha tutta l'aria di una banalizzazione della prima.¹³

Al termine dell'esposizione si vedrà con chiarezza come l'incidente interpretativo di Paulis, sunteggiato qui sopra, costituisca al tempo stesso premessa e, in certa misura, conferma del nostro percorso argomentativo: torna però utile sottolineare, sin da ora, che tale incidente suona ammonimento sui rischi cui si va

presente che nel cap. XLIV della CdLA è espressamente contemplato il caso di qualcuno che dia a un altro del traditore: *Et si alcuna persone narrit ad alcuna «atera» pef[rsona] "traditore", siat condemnadu in liras XXV si non 'llu provarit legitimamenti qui esseret traditore.*

⁹ P.E. GUARNERIO, *La lingua della «Carta de Logu» secondo il manoscritto di Cagliari* cit., p. 131. L'unico modo di intendere l'espressione «il noto scempiamento della doppia *rr*» è di riferirla agli usi grafici presenti nel codice cagliaritano, non a un fenomeno fonetico.

¹⁰ G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale* cit. [Nuoro 1997], pp. 154-156.

¹¹ G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale* cit., p. 156.

¹² Cfr. M.L. WAGNER, *Dizionario etimologico sardo* cit. [Heidelberg 1960-64], I, p. 473, s.v. *disterrare* (anche *ister-rare*). Circa l'etimo della voce, qui riconosciuto nello sp.-cat. *desterrar*, si consideri che in entrambe le lingue è documentata anche, anticamente, la forma *esterrar*.

¹³ G. LUPINU, *Introduzione* cit., pp. 22-23 (le note 8-12 sono presenti nell'opera citata coi numeri 62-64 e 67-68).


incontro quando si costruiscono speculazioni etimologiche sopra forme di isolata attestazione, per giunta consegnate da documenti editi in modo notoriamente poco affidabile. L'episodio, inoltre, mette in guardia contro le lusinghe della sovrainterpretazione, un atteggiamento che porta a privilegiare spiegazioni assai costose, e magari pure suggestive, rispetto ad altre più semplici e, soprattutto, rispettose dei dati testuali. In questa circostanza, l'aver svelato un banale errore di trascrizione di Besta ha permesso di far cascare il castello di carte: ma in quanti casi il filologo o il linguista percorrono, si ostinano a percorrere, vie eccessivamente tortuose, piegando passi di testi come la *CdLA* a interpretazioni che sono il frutto di un raziocinio moderno, se non di sterili esercizi eruditi ed equilibrismi etimologici? Espresso altrimenti: già in partenza, era prudente ipotizzare che un testo legislativo, con le esigenze di chiarezza referenziale insite in esso, potesse documentare uno spostamento semantico da "scornato" a "cornuto" motivato da ironia antifrastica?

3. Nella nostra edizione critica del manoscritto della *CdLA*, il capitolo in questione, che vi figura come CLII, è pertanto così restituito:

⟨CLII. Qui narrit "esterradu"⟩

¹†tem hordinamus qui si alcuna persone narit ⟨ad⟩ attera persone "ester⟨radu" over attera paraulla injurjosa over criminosa, siat condepnadu cusu qui adi nari cusa talli paraulla ad pagari a sa corti nostra *liras XXV* si non lu provat, et si 'llu provat *liras XV*.¹⁴

Diamo anche la riproduzione digitale della porzione di manoscritto in cui occorre la forma *ester⟨radu* su cui si appunta la nostra attenzione:



Ecco invece come il capitolo corrispondente dell'*editio princeps*, il CXC, è restituito nell'edizione critica di Murgia:

¹⁴ Forniamo qui la traduzione italiana del capitolo, tratta sempre dal nostro lavoro del 2010 (precisazione che vale anche per le altre occasioni in cui proporremo analogo ausilio esplicativo): «Del dire "bandito". Parimenti ordiniamo che se qualcuno dice a un altro "bandito" o altra parola ingiuriosa o accusatoria, chi ha pronunciato tali espressioni sarà condannato a pagare alla corte 25 lire, se non le prova, oppure 15 lire, se le prova».

CXC. Qui narrit corrudo

¹Item ordina>mus qui si alcuna persone narrit ad atera persone corrudu over atera paraula iniuriosa qui 'ndi essirit crimini, siat condannadu cussu qui at narri cussa tali paraula ad paghari a sa corte nostra libras .XV., si bi 'llu provat. ²Et si no bi 'llu provat, libras .XXV.

Interessante è poi esaminare l'apparato critico del capitolo in questione, ladove Murgia afferma di non poter considerare con certezza la lezione *corrudu* dell'incunabolo una banalizzazione rispetto a *esterradu* offerto dal manoscritto, come invece da noi ipotizzato:¹⁵

Trovandoci nell'impossibilità di stabilire se la voce *corrudu* rappresenti effettivamente una *lectio facilior* rispetto al dettato del ms., si preferisce non intervenire sul testo della *princeps* e assumere un atteggiamento conservativo, lasciando a testo *corrudu* (190.1) e *corrudo* (190^{rubrica}). Non si può infatti escludere che *corrudo* costituisca una voluta trasformazione dello specifico vocabolo considerato offensivo che si intende sanzionare, essendo forse *esterradu* divenuto un termine di difficile intelligibilità o comunque desueto rispetto alla sensibilità linguistica di chi mise mano al progetto editoriale dell'inc.

Riservandoci di tornare su questo punto specifico, per il momento rileviamo come l'editrice non approdi a grande distanza rispetto a quanto da noi sostenuto allorché congettura una «voluta trasformazione» di *esterradu* in *corrudu* motivata dal fatto che, nel frattempo, il primo era forse «divenuto termine di difficile intelligibilità o comunque desueto rispetto alla sensibilità linguistica di chi mise mano al progetto editoriale dell'inc.». A questo occorre aggiungere, per quanto si tratti di questione non decisiva, che riesce difficile pensare che *esterradu* (*isterradu*) possa essere *divenuto* vocabolo scarsamente comprensibile o *desueto*: infatti, considerata la propagazione che il catalanismo *desterrar* avrà nel sardo, in progresso di tempo,¹⁶ è più agevole ipotizzare che fosse al contrario voce ancora poco diffusa in ambito isolano (in quanto tale, vedremo, suscettibile di fraintendimento in un qualche stadio della tradizione della *CdLA*). In ogni caso, pare di capire che, a giudizio di Murgia, sia intervenuta sì la banalizzazione o la semplificazione di un vocabolo difficile, e che questa sia stata volontaria: proprio la volontarietà dell'intervento, anzi, sarebbe l'elemento discriminante rispetto alla nostra ipotesi. Ciò che però Murgia non spiega – ed è sintomo evidente di una difficoltà – è perché da *esterradu* si sia approdati proprio a *corrudu*, vocabolo semanticamente inconciliabile con il primo, e non, ad es., a un sinonimo tipo *isbandidu*, che ricorre in altre sezioni della *CdLA*; del resto, la studiosa non prende neppure in considerazione il contesto in cui il supposto intervento volontario sarebbe stato attuato (ad es., la

¹⁵ Cfr. *supra*, in corrispondenza della n. 13, al termine della citazione.

¹⁶ Cfr. *supra*, n. 12.

determinazione della pena pecuniaria, che permane identica nelle due redazioni statutarie), né ritiene opportuno citare i percorsi editoriali ed esegetico-etimologici moderni, su cui già ci siamo soffermati, che in certo modo aiutano a comprendere la banalizzazione da noi ipotizzata della lezione serbata nel manoscritto. Anche su questi aspetti ci soffermeremo più avanti.

4. Assai di recente, in un contributo dedicato alle ingiurie nel Medioevo sardo, Giulio Paulis è tornato a occuparsi di questo capitolo della *CdLA*, azzerando tacitamente le opinioni che in precedenza aveva espresso sul medesimo tema, ora neppure menzionate di passata.¹⁷ A ogni modo, la premessa del ragionamento sviluppato da Paulis è la presa d'atto di quanto da noi dimostrato nell'*Introduzione* della nostra edizione critica della *CdLA*, ossia del fatto che «il testo conservato dal manoscritto e quello offerto dall'incunabolo rappresentano due redazioni o strati ben distinti della *Carta de Logu*».¹⁸ La conclusione è la seguente:

In conseguenza del fatto che ci troviamo di fronte a due redazioni diverse, e dunque nell'impossibilità di operare una *reductio ad unum* dei testimoni del nostro testo, di fronte a due lezioni adiafore, si è concluso che piuttosto che cercare di spiegare la lezione dell'incunabolo come una banalizzazione di quella del manoscritto, è conveniente interrogarsi sulle ragioni che possono aver determinato l'insorgenza dell'innovazione accolta dall'*editio princeps*.¹⁹

Confrontando poi i dettati del capitolo che nell'edizione del manoscritto da noi curata figura come CLII e di quello che nell'edizione dell'incunabolo curata da Murgia è il CXC, riguardo alle lezioni *ester(r)adu*, proposta dal primo, e *corrudu*, consegnata dal secondo, osserva che «opportunamente» Murgia tratta *corrudu* «alla stregua di una lezione adiafora, piuttosto che come una banalizzazione della

¹⁷ Cfr. G. PAULIS, *L'ingiuria nel Medioevo: «paraulas fatas e naradas» in Sardegna* cit., pp. 180 ss.

¹⁸ *Ivi*, p. 171. Cfr. G. LUPINU, *Introduzione* cit., p. 15: «Focalizzando la questione del rapporto fra il testo conservato nel codice e quello offerto dall'incunabolo, converrà ora rimarcare che si tratta di due redazioni o strati ben distinti della *CdLA*». Pure in questa occasione (cfr. *supra*, n. 7), Paulis evita accuratamente di citare la fonte delle proprie affermazioni, peraltro ben evidente anche per le generose riprese lessicali.

¹⁹ G. PAULIS, *L'ingiuria nel Medioevo: «paraulas fatas e naradas» in Sardegna* cit., p. 171. Dall'affermazione di Paulis pare quasi di capire che si consideri la condizione di 'lezioni adiafore' come una premessa non bisognosa di dimostrazione da cui debbano discendere le scelte dell'editore. Ovviamente non è così e si può parlare di varianti adiafore quando «non solo si tratta di lezioni che godono di pari autorità stemmatica e che si equivalgono per quanto attiene alla plausibilità del senso e della forma, ma viene a mancare per esse ogni indizio che, in base ai criteri interni ora esaminati [congruità con il senso generale del passo, accettabilità metrica o grammaticale, *usus scribendi*, *lectio difficilior*], sia in grado di orientare la scelta verso l'una piuttosto che l'altra direzione» (A. BALDUINO, *Manuale di filologia italiana*, Firenze 2001, p. 174). Questo, naturalmente, tenendo presenti le peculiarità dei testi statuari in generale, e del nostro in particolare.

lezione del manoscritto».²⁰ Per motivare la propria opinione, lo studioso elenca una serie di argomenti che, lo anticipiamo, sono tutti *esterni* al testo:

1) se si esaminano gli statuti dei comuni italiani è possibile constatare che mentre “esiliato” o simili come termine d’insulto ha il conforto di ben pochi riscontri, “cornuto” s’incontra invece a ogni piè sospinto (per non dire che l’inglobamento del regno di Arborea nei domini catalani del *Regnum Sardiniae* mutò radicalmente il quadro politico-istituzionale e lo scenario territoriale in riferimento al quale aveva senso parlare d’esilio).²¹

2) non va trascurata la circostanza per cui al testo degli *Statuti Sassaresi*, che già comprendevano il termine *corrutu* nel novero delle parole ingiuriose elencate nel cap. XXXIII del terzo libro intitolato *De non narre paraulas iniuriosas* [...] si aggiunse in epoca catalana in coda al secondo libro, insieme ad altri 25 capitoli integrativi, un apposito capitolo a parte, col titolo *De sos qui narant corrudos*, che recita:

Totomine que ad narrer de malu animu corrudu ad homine qui mugere appat et clamu sinde façat assa corte paguet liras X. Et isa femina que lu narat ad homine que appat mugere secundu est naradu paguet liras V [...]

Poiché questa aggiunta non è di molto anteriore alla revisione del testo della *Carta de Logu* per l’edizione dell’incunabolo [...] se ne deduce che, se in quel periodo si ritenne necessario intervenire per precisare il modo in cui doveva essere valutata l’ingiuria “cornuto” che pur aveva già una trattazione nel testo, a maggior ragione questa esigenza doveva essere avvertita per la *Carta de Logu* (dal 1421 confermata per tutti i territori feudali del *Regnum Sardiniae*), ove la voce era completamente assente.²²

Come si vede subito, si tratta di argomenti tutt’altro che cogenti per il ragionamento del filologo e la *restitutio textus*, e che tali non divengono neppure in un’ottica più generale. Per quanto concerne il primo punto, non sono forniti, come invece sarebbe stato opportuno, riferimenti precisi a statuti comunali, di orizzonte cronologico compatibile, che consentano di valutare analogie e differenze in ordine al contenuto e alla strutturazione delle norme: il semplice fatto che in imprecise compilazioni statutarie “cornuto” comparirebbe sovente fra le ingiurie sanzionabili, e invece “(s)bandito” sarebbe assai meno presente, di per sé non implica alcunché e, men che meno, può essere considerato elemento diri-

²⁰ G. PAULIS, *L’ingiuria nel Medioevo: «paraulas fatas e naradas» in Sardegna cit.*, p. 181. Per la precisione, osserviamo che Murgia non utilizza esplicitamente, in questo contesto, la nozione di lezioni o varianti adiafore.

²¹ *Ibid.*: è nostra la suddivisione per punti numerati.

²² *Ibid.* L’edizione degli *Statuti sassaresi* tenuta presente da Paulis, e alla quale anche noi più avanti faremo riferimento, è la seguente: *Gli Statuti della Repubblica sassarese, testo logudorese del secolo XIV*, nuovamente edito d’in sul codice da P.E. Guarnerio, in «Archivio Glottologico Italiano», 13 (1892-94), pp. 1-124.

mente nella scelta fra due lezioni delle quali una possiede tutte le caratteristiche della *difficilior*, più che di un'innovazione voluta.

Più di una perplessità, poi, desta il richiamo cursorio ai mutati «quadro politico-istituzionale» e «scenario territoriale» riguardo cui «aveva senso parlare d'esilio». A scanso di equivoci, è bene chiarire preliminarmente, come anticipato, che con tutta verosimiglianza *ester(r)adu* del cap. CLII della redazione statutaria trasmessa dal manoscritto è sinonimo di *isbandidu*. Di bando, nella *CdLA*, si dispone in particolare nei capp. VI, VII e XIII, che presentano diverse consonanze rispetto a quanto previsto, peraltro in modo spesso assai più articolato, dagli statuti comunali italiani:²³ senza dubbio alcuno si tratta di 'esilio-espulsione' (da non confondere con il confino o 'esilio-internamento'),²⁴ che veniva comminato, all'imputato contumace accusato di maleficio grave, come misura sostitutiva di una pena primaria che non era possibile erogare, proprio perché il reo, o presunto tale, si era sottratto alla giurisdizione (insomma, il bandito non è un deportato). L'espulsione dalla collettività comportava la perdita del patrimonio, che era confiscato dalla corte, e della sicurezza personale, nel senso che chiunque poteva offendere fisicamente e persino uccidere impunemente la persona fatta oggetto di bando, equiparata così a un nemico.²⁵ Chiarito questo aspetto, che tornerà utile anche nella discussione successiva, resta da rimarcare che l'affermazione di Paulis, per uscire dal vago, avrebbe dovuto quanto meno essere precisata e puntellata, considerato che non è affatto ovvia: in ogni caso, a scanso di equivoci, precisiamo che la pena del bando per il contumace non scompare dopo l'inglobamento del giudicato di Arborea nel Regnum Sardiniae, come mostra, ad es., la lettura della *Pragmàtica real sobre la conservació dels bestiaris, y punició dels lladres de aquells*, del 1594.²⁶

²³ Si veda in particolare D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978.

²⁴ Cfr. *ivi*, p. 55.

²⁵ Sono tutti elementi ricavabili dai citati capitoli della *CdLA*, in particolare il VI, cui rimandiamo per meglio inquadrare la scarna casistica proposta in questo codice legislativo: assai più articolati, ad es., sono i riferimenti al bando presenti negli *Statuti sassaresi*, come si può ricavare anche solo da una rapida verifica su *ATLISOR* (*Archivio Testuale della Lingua Sarda delle Origini*: <http://atlisorweb.ovi.cnr.it>).

²⁶ Cfr. *Pragmàtica real sobre la conservació dels bestiaris, y punició dels lladres de aquells* [...] En Callar, per Ioan Maria Galcerin, 1594, ad es. cap. VIII: «Item, que en esser condemnat algú per furt en contumàcia, o absència, com en lo precedent capítol se ha dit, sia obligat lo official que lo haurà condemnat sots pena de privació de officis, y de vint y sinch ducats applicadors per ters al acusador, al Baró, y a la Regia Cort, avisar a sa Señoria illustríssima, y trametre lo nom del tal condemnat, per a que aquell bandeje de tot lo Regne». Giova anche rammentare che per la *CdLA* «le modifiche testuali non sono [...] mai dettate dall'evoluzione degli istituti giuridici», nel senso che il testo fissato dall'*editio princeps* non fu modificato in conseguenza di nuove previsioni normative che superavano di fatto quanto disposto in questo o quel capitolo dello statuto arborense (A. MATTONE, *La «Carta de Logu» di Arborea tra diritto comune e diritto patrio*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari 2004, pp. 406-478, a p. 418; si veda anche G. MURGIA, *Introduzione cit.*, pp. 27-28).

In relazione al secondo punto individuato nell'argomentazione dello studioso, vale la pena di sottolineare che gli *Statuti sassaresi* offrono, nei passi richiamati al confronto, un dettato che si presta a ben pochi riscontri testuali e di contenuto: giusto per fare un esempio, viene da domandarsi perché, se davvero esiste un legame fra il cap. CXC della CdLA (nelle redazioni a stampa) e il cap. LIV del II libro degli *Statuti sassaresi* (aggiunto alla metà del Quattrocento),²⁷ solo in quest'ultimo si prevedano pene differenziate (e, in ogni caso, assai più miti rispetto alla CdLA) a seconda che l'ingiuria sia pronunciata da un uomo o da una donna, e non sia invece contemplato alcun tipo di eccezione di verità. La conclusione di Paulis, poi, a prescindere da altre considerazioni, confeziona un ragionamento circolare in cui premessa e conseguenza cercano (precaria) conferma l'una nell'altra.

5. Giunti a questo punto, merita conto di portare avanti un'operazione, tanto semplice quanto essenziale, trascurata sia da Murgia che da Paulis: posto infatti che nessuno dei due studiosi mette in discussione la lezione *ester<radu* del manoscritto, del resto filologicamente inattaccabile (perché *difficilior!*), occorre domandarsi, al fine di valutare la plausibilità dell'ipotesi che *corrudu* dell'*editio princeps* costituisca un'innovazione 'autentica',²⁸ se quest'ultimo vocabolo sia coeren-

²⁷ In precedenza Paulis aveva ipotizzato questo legame con parole più nette: «Poiché nel 1421 i conquistatori catalano-aragonesi, dopo aver trapiantato nelle principali città il diritto barcellonese, estesero la CdL a tutto il resto della Sardegna in loro dominio ed è naturale che il codice di leggi di Eleonora abbia esercitato un influsso sui singoli diritti locali, non è azzardato ipotizzare che l'aggiunta (datata al 1453) di un apposito capitolo su *De sos qui narant corrudos* al II libro degli *StSass* sia avvenuta per impulso della CdL, il cui capitolo 190 delle edizioni a stampa, corrispondente al cap. 143 [sic] del manoscritto, è posto sotto il titolo: *Qui narrit corrudo* (così l'incunabolo). Con ciò si desume anche per altra via che il cap. 143 [sic] del manoscritto, contenente la lezione *escoradu*, trattava dei cornuti e non dei vigliacchi» (G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale* cit., p. 156). Ovviamente, una volta preso atto che la lezione del manoscritto è *ester<radu* e non *escoradu*, e volendo difendere almeno la lezione *corrudu* dell'incunabolo (è sintomatico il silenzio sulla posizione assunta in precedenza), Paulis si è trovato costretto ad aggiustare il tiro rivedendo il proprio impianto argomentativo, in particolare ridefinendo la relazione fra i passi delle due compilazioni statutarie sarde: tale relazione, tuttavia, continua a permanere del tutto ipotetica.

²⁸ Ricaviamo questa espressione – la cui corrispettiva nozione ci pare si attagli al caso in discussione meglio di quella di 'lezione (o variante) adiafora' – da un passo che Paolo Merri scriveva a proposito degli *Statuti sassaresi* e che torna utile citare anche in questa occasione: «Un testo di leggi è un testo altamente plastico, oggetto continuo di interventi, modificazioni, aggiornamento. Un testo dunque che ammette, nella sua storia testuale, due grosse classi di varianti: accanto ad una parca quantità di deviazioni erronee dovute ad incidenti di copia o di trasmissione (quantità che si può in genere supporre più esigua che altrove, in quanto testo la cui sopravvivenza e funzione sono strettamente legate ad una rigorosa preservazione della lettera), vi può essere un numero anche assai largo di innovazioni «autentiche». Ma se pure il testo innovato non è in questi casi meno autentico di quello che esso viene a sostituire, cionondimeno essi fanno parte di due momenti diversi di vita ed uso del testo, di due strutture diverse, che, seppure legate da vincoli strettissimi (essendo l'una percepibile come evoluzione dell'altra), non possono tuttavia essere comprese e valutate appieno se non ai loro propri livelli di sincronia» (P. MERRI, *Per un'edizione critica degli Statuti sassaresi*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*. Atti del Convegno di studi (Sassari, 12-14 maggio 1983), a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Sas-

te rispetto al senso generale del passo, considerando soprattutto che abbiamo a che fare con due varianti semanticamente inconciliabili. Per effettuare questa verifica considereremo congiuntamente i capp. CLI-CLIII del manoscritto, che forniamo qui di séguito in coppia con i corrispondenti capitoli dell'incunabolo (CLXXXIX-CXCI), così come sono restituiti nelle rispettive edizioni critiche:

[ms. CLI = inc. CLXXXIX]

«CLI. Qui narrit paraula criminosa»

¹«Item hordinamus qui si alcuna persone narit «a» alcuna attera persona paraula criminosa, qui cusu over cusa persone qui adi nari talli paraula criminosa lo depiat bogari in claru infra dies VIII. ²Et si in claru non lu bogat, si ad icusa persona adi essere narada sa ditte paraula criminosa, si est provadu, paguit segundu sa dita paraula.

³«Si est pro maias, siat bruiadu», si est orofianu, et provat-sillu, paguit a sa corti nostra liras XXV. ⁴Et si cusu qui l'at nari cusa paraula injuriosa et non si l'at provari infra su dittu tempus, paguit sa similli pena et siat condempnadu segundu qui in su capitulu si contenit: ⁵pro 'lli nari maiargu, liras L infra dies XV de c'at eseri juigadu, et si non pagat seguit-illi sa linba per modu qui la perdat, et pro li nari orufiano paguit de maquisia liras XXV.²⁹

CLXXXIX. Qui narrit paraula criminosa

¹Volemus et ordinamus qui si alcuna persona over personis narrit a attera persona alcuna paraula criminosa, qui cussu over cussa persone qui at narri tali paraula criminosa lu deppiat bogari in claru infra dies .VIII. ²Et si in claru no lu bogat legitimamenti, siat cussa personi ad qui at esser naradu sa dita paraula criminosa, «si est provadu», si est pro mayas, siat bruiadu. ³Et si esserit rufiana et provadu-silli est legitimamenti, paghit cussu ad qui at esser provadu a sa corte nostra de maquicie libras .XXV. ⁴Et si cussu ad qui s'at narri cussa paraula criminosa non si 'lli at provare legitimamenti infra su ditu tempus, paghit cussu qui at aviri naradu et at postu ad cussa personi cussa simili pena et siat condennadu, segundu qui in su ditu capitulu si contenit. ⁵Pro li narri mayariu, paghit libras .l. infra dies .XV. de qui at esser iuygadu. ⁶Et si non paghat, seguit-silli sa linba per modu qui la perdat. ⁷Et pro li narri rufianu, paghit libras .XXV.

sari 1986, pp. 119-140, a p. 127). È appena il caso di osservare che, nel caso concreto della CdLA, le «deviazioni erronee dovute ad incidenti di copia o di trasmissione» sono tutt'altro che rare: per farsi un'idea, sarà sufficiente esaminare gli apparati critici delle edizioni del manoscritto e dell'incunabolo, che mostrano come spesso il testo di uno dei due testimoni sia portatore di lezioni corrotte che riusciamo a emendare grazie all'ausilio dell'altro.

²⁹ «Del pronunciare parole accusatorie. Parimenti ordiniamo che se qualcuno rivolge ad altri una parola accusatoria, dovrà renderla pubblica entro 8 giorni. Se non la rende pubblica, e tuttavia si prova che l'espressione di accusa all'indirizzo dell'altro è stata pronunciata, [l'autore di essa] pagherà in base alla sua gravità. Se l'accusa è di magia [e lo si prova, l'accusato] sarà bruciato, se è di ruffianeria, e lo si prova, pagherà alla nostra corte 25 lire. Se però la persona che ha rivolto l'espressione infamante non la prova entro il termine indicato, pagherà la stessa pena e sarà condannata secondo quanto si prevede in questo capitolo: per avere dato del mago, 50 lire entro 15 giorni dalla data del giudizio, e se non paga gli taglieranno la lingua in modo che la perda; per avere dato del ruffiano, 25 lire di multa».

[ms. CLII = inc. CXC]

«CLII. Qui narrit “esterradu”»

¹Item hordinamus qui si alcuna persone narit «ad» attera persone “ester«radu” over attera paraula injurjosa over criminosa, siat condepnadu cusu qui adi nari cusa talli paraula ad pagari a sa corti nostra liras XXV si non lu provat, et si 'llu provat liras XV.³⁰

CXC. Qui narrit corrudo

¹Item ordi«na»mus qui si alcuna persone narrit ad atera persone corrudo over atera paraula iniuriosa qui 'ndi essirit crimini, siat condannadu cussu qui at narri cussa tali paraula ad paghari a sa corte nostra libras .XV., si bi 'llu provat. ²Et si no bi 'llu provat, libras .XXV.

[ms. CLIII = inc. CXCI]

«CLIII. Qui fagheret ficas»

¹Item hordinamus qui si alcuna persone faguirit sas ficas over qui 'llu asignarit over qui 'lli narit atterra paraula injurjosa daenanti de su officiali, cusu qui l'at avir fatas siat condepnadu a pagari a sa corti nostra per dongia paraula liras V.³¹

CXCI. Qui fagheret ficas

¹Volemus et ordinamus qui si alcuna persone fagerit sas ficas over qui 'llu ismentirit over qui 'lli narrit attera paraula iniuriosa daenanti dessor officiali, cussu qui at faghene secundu de supra siat condannadu ad paghari assa corti nostra per dogna paraula libras quimbi.

Come si vede, i tre capitoli sono dedicati alle ingiurie – in un caso anche ai gesti offensivi assimilabili – rivolte a privati e, al di là di alcune differenze nel dettato proposte dai due testimoni, configurano una sorta di anticlimax nella determinazione delle pene irrogate, decrescenti per tipologia e gravità delle *paraulas* prese in considerazione:

1) nel primo capitolo del blocco (ms. CLI = inc. CLXXXIX) si sanziona chi rivolge ad altri *paraulas crimosas*,³² che come prima cosa devono essere rese pubbliche sotto minaccia di pena.³³ Fatto questo, se le parole sono provate, con

³⁰ Per la traduzione italiana, cfr. *supra*, alla n. 14.

³¹ «Del fare le fiche. Parimenti ordiniamo che se qualcuno fa le fiche, oppure fa segni o rivolge un'espressione ingiuriosa a un altro dinanzi a un ufficiale, sarà condannato a pagare alla nostra corte 5 lire per ogni parola».

³² Nel commento al cap. XLIV (*De qui accusarit*) che accompagna l'edizione madrilena della CdLA apparsa nel 1567 (e basata, come tutte le stampe, sul testo dell'*editio princeps*), Girolamo Olives precisa cosa debba intendersi per *paraula criminosa*, espressione che, come si è visto, nel cap. CLXXXIX (= CLI del ms.) compare già nella rubrica (*Qui narrit paraula criminosa*). Argomenta il giureconsulto che il significato di tale espressione si può desumere proprio dal nostro cap. CXC (= CLII del ms.), che documenta l'equivalenza *crimiosa = qui 'ndi essirit crimini* («ex quo resultaret crimen»). In sostanza, spiega sempre Olives, «aliqua verba iniuriosa sunt quae non inferunt crimen his quibus dicuntur, puta claudus caecus monstruosus & similia quae non arguunt delictum ipsius»; viceversa, ed è il caso delle *paraulas crimosas*, «aliqua verba iniuriosa dicuntur inferentia crimen, ut fur latro proditor maleficus & similia, nam crimen est furari & esse latro & proditor &c.».

³³ Nell'apparato critico del cap. CLXXXIX dell'incunabolo, Murgia fraintende la spiegazione che, con la nostra traduzione (cfr. n. 29), abbiamo fornito del passo corrispondente nel cap. CLI del manoscritto (*Et si in cbaru non lu bogat, si ad icusa persona adi esere narada sa ditta paraula criminosa, si est provadu, paguit segundu sa dita paraula*; «Se non la rende pubblica, e tuttavia si prova che l'espressione di accusa all'in-

particolare riferimento a quelle che comportano un'imputazione di magia o ruffianeria, l'accusato è condannato a pene assai severe (soprattutto i maghi); se però esse non sono dimostrate fondate, colui che le ha pronunciate è punito con una multa, rispettivamente, di 50 e 25 lire;

2) nel secondo capitolo del blocco (ms. CLII = inc. CXC) si sanziona chi dice ad altri *esteradu over attera paraulla injurjosa over criminosa* (così il ms.) o *corrudu over attera paraulla iniuriosa qui 'ndi essirit crimini* (così l'inc.): se le parole si dimostrano infondate, è prevista una multa di 25 lire a carico dell'ingiuriante, punito tuttavia anche nel caso che esse siano provate, con una multa di 15 lire;

3) nel terzo capitolo del blocco (ms. CLIII = inc. CXCI), infine, si sanziona chi fa le fiche a un altro *over qui 'llu assignarit over qui 'lli narit atterra paraulla injurjosa daenanti de su ufficiali* (così il ms.) o chi, oltre a fare le fiche a un altro, *'llu ismentirit over qui 'lli narrit attera paraulla iniuriosa daenanti dessu ufficiali* (così l'inc.): in questo caso non compare l'aggettivo *criminosa* o il riferimento a un *crimini* imputato con l'ingiuria, non è prevista (comprensibilmente) eccezione di verità e la multa, di conseguenza, va ulteriormente a decrescere (5 lire).³⁴

Non vi è dunque alcun dubbio che il cap. CLII del manoscritto, come il corrispondente cap. CXC dell'incunabolo, siano racchiusi in un trasparente e articolato contesto normativo e sanzionatorio e prevedano per il trasgressore una multa cospicua,³⁵ identica nei due testimoni, nonostante l'ingiuria considerata e la relativa gravità siano assai diverse: ormai sappiamo, da ciò che si è visto in precedenza a proposito dei capp. VI, VII e XIII della CdLA, che dare del 'bandito' a qualcuno

dirizzo dell'altro è stata pronunciata, [l'autore di essa] pagherà in base alla sua gravità»). Scrive infatti la studiosa: «Nel ms. si evince dunque che, benché non resa pubblica, l'espressione di accusa deve essere comunque provata» (viene da domandarsi come: in privato?). In realtà, intendevamo, si prevede preliminarmente l'obbligo di rendere pubblica la *paraula criminosa* e, qualora ciò non avvenga, ma si dimostri che essa è stata usata contro qualcuno, chi la ha pronunciata deve essere punito in relazione alla gravità della *paraula criminosa* stessa: insomma, si traccia un percorso procedurale ben preciso che principia con la pubblica denuncia, rivelando in tal modo la volontà del legislatore di reprimere l'uso distorto e diffamatorio delle accuse.

³⁴ A margine, rileviamo che non è condivisibile l'interpretazione del passo data da Murgia in apparato critico: «Al posto della voce "ismentirit" ("smentire, affermare che quanto detto da altri, in questo caso dall'ufficiale, è falso") dell'inc., il ms. riporta la lezione "assignarit". Ci pare impossibile optare serenamente per l'una o per l'altra lezione, poiché entrambe risultano pertinenti al contesto e quindi sostanzialmente adiafore». Al di là della valutazione delle varianti, nel passo proposto dall'incunabolo non è detto che il comportamento sancito avvenga a danno dell'ufficiale, bensì in sua presenza (*daenanti dessu ufficiali*). È nel successivo cap. CXCI (CLIV del ms.) che si prescrivono pene, ben più severe, per chi rivolge *paraula iniuriosa* a un ufficiale.

³⁵ Per fare le debite proporzioni, si consideri che un'analoga multa di 25 lire è prevista, al cap. XLIV, per chi dia del traditore (o anche del ladro, secondo il dettato dell'incunabolo) a un altro senza poi provare l'accusa gravissima, che non poteva essere rivolta temerariamente a mo' di insulto. Segnaliamo pure, ad es., che sempre con 25 lire sono multati, nel cap. VII, i villaggi grandi che non provvedano alla cattura dei banditi in essi riparati (nel caso si sappia della loro presenza).

equivaleva ad accusarlo di aver commesso un maleficio grave ed essersi sottratto alla relativa pena, consegnandolo così alla vendetta sociale.³⁶ Dargli del 'cornuto', evidentemente, era tutt'altra faccenda. Accogliendo l'ipotesi di Murgia, così come perfezionata da Paulis, bisognerebbe ammettere che chi predispose l'*editio princeps* della CdLA semplicemente inserì *corrudu* in luogo di *esterradu* o sim. senza preoccuparsi di calibrare la multa sulla nuova ingiuria, il che semplicemente non è credibile, se si parte dall'ipotesi di un intervento dettato dalla volontà di adeguare lo statuto arborense «alle nuove esigenze della società per ciò che riguarda il tema delle ingiurie verbali».³⁷

6. Per tutto ciò che si è discusso, a noi pare che ci troviamo in presenza di un caso nitido di *lectio difficilior* conservata dal manoscritto e rappresentata da un catalanismo non isolato nella CdLA,³⁸ che, possibilmente già in un codice interposito da cui discendono le stampe, fu banalizzata a causa di una cattiva lettura.³⁹ pensiamo infatti che un amanuense possa essere incorso nel medesimo fraintendimento in cui è inciampato in epoca moderna Enrico Besta trascrivendo *escoradu* (da cui, poi, il passo verso *corrudu* fu breve) al posto di un *ester(ri)adu* tanto chiaro quanto inatteso, e trascinando dietro di sé Guarnerio e Paulis.⁴⁰ Le scarne e con-

³⁶ Per spiegare la parziale eccezione di verità contemplata nel capitolo, ossia la previsione che si fosse comunque sanzionati anche se l'ingiuria-accusa si fosse rivelata fondata, si possono formulare almeno due ipotesi: per un verso, infatti, essa potrebbe rivelare la volontà del legislatore di reprimere l'uso di espressioni accusatorie, quali *esterradu*, al solo scopo di oltraggiare; per altro verso, e con specifico riferimento all'attribuzione a un altro della condizione di 'bandito', mostra forse una preoccupazione circa l'efficacia e la tempestività della prova di verità riguardo a eccessi che potevano nascere da un'errata valutazione «sulla condizione personale della vittima» (D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale* cit., p. 216).

³⁷ G. PAULIS, *L'ingiuria nel Medioevo*: «paraulas fatas e naradas» in *Sardegna* cit., p. 181.

³⁸ Rammentiamo, ad es., il verbo *am(m)agare* "nascondere" impiegato, nella forma *amagadu*, nel cap. CXXXI della redazione della CdLA trasmessa dal manoscritto (a proposito delle frodi commesse dal soccidario che venda o doni o nasconda, appunto, capi di bestiame del soccidante), laddove nel capitolo corrispondente dell'incunabolo, il CLX, si ha *mandigadu* "mangiato". Non ci paiono persuasive le argomentazioni di Murgia (*Introduzione* cit., pp. 68-72) con le quali si vorrebbe dimostrare che *mandigadu* rappresenta «un'innovazione voluta» oppure addirittura la «lezione originaria» e non, come da noi proposto, una vistosa banalizzazione di *amagadu*. Curiosamente, anche in questo caso, come in quello di *esterradu*, in epoca moderna si è ripetuto, in certa misura, il percorso di banalizzazione del catalanismo da noi ipotizzato per il ramo della tradizione cui appartengono le stampe: Guarnerio, infatti, propose di emendare il passo del manoscritto introducendo *amaçadu* "ammazzato" in luogo di *amagadu* (per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra *Introduzione* cit., p. 13).

³⁹ Del resto, non mancano nelle tradizione a stampa della CdLA errori riconducibili a cattive letture che alterano, non di poco, la sostanza dei capitoli in cui sono ospitati e non furono individuati neppure da Girolamo Olives, il quale, anzi, contribuì talora a incrostarli con il suo commento: pensiamo, ad es., alla lezione *meighissas* "medichesse" in luogo di *meighinas* "medicine" nel cap. V, o *tottu* "tutto" per *cottu* "cotto" (detto del cuoio) nel cap. CX (rimandiamo all'apparato critico dell'edizione Murgia per un esame dettagliato di questi casi).

⁴⁰ Cfr. *supra*, in corrispondenza delle nn. 8, 9, 11.

tradditorie considerazioni sull'eziologia delle varianti che Murgia, nella sua edizione, affida all'apparato critico,⁴¹ accompagnate dalla (isolata) reticenza sul dibattito precedente relativo al punto specifico, mascherano e minimizzano la complessità della questione, offrendo una soluzione palesemente fragile.

Quanto alla nuova posizione espressa da Paulis, a nostro avviso è il tentativo estremo di salvare almeno una parte di quella espressa venti anni prima; del resto, è contestualizzata in uno studio in cui i testi medievali sono piegati a interpretazioni che destano gravi perplessità, a incominciare dalla distinzione fra *paraulas fatas* e *paraulas naradas* che è presente sin nel titolo e sulla quale ci soffermiamo in chiusura perché la riteniamo, del pari, istruttiva. Per introdurla, lo studioso parte dall'analisi del cap. CLIII del ms. (*Qui fagheret ficas*),⁴² di cui propone la seguente traduzione letterale: «Parimenti ordiniamo che se qualche persona facesse le fiche (a un altro), ovvero lo facesse oggetto di segni, oppure gli dicesse un'altra parola ingiuriosa (*scil.* altre parole ingiuriose) davanti all'ufficiale, colui che le [...] avrà fatte, sia condannato a pagare alla nostra corte 5 lire per ogni parola».⁴³ Questa la conclusione:

si evince che nella sottesa categorizzazione semiotica del gesto delle fiche, dei segni e delle parole, le prime due unità (gesto e segni) sono concettualizzate come appartenenti al novero delle ingiurie verbali, donde l'impiego dell'aggettivo indefinito *atter(r)a* 'altra' unito a *paraul(l)a* e la formulazione della penale con il solo riferimento alle parole [...]

Ma le "stranezze", chiamiamole così, di questo breve capitolo, sempre riguardo ai rapporti di significato tra i costituenti della frase, non sono finite. Infatti, subito dopo la protasi complessa: 'Parimenti ordiniamo che se qualche persona facesse le fiche (a un altro), ovvero lo facesse oggetto di segni o gli dicesse altre parole ingiuriose', il testo continua affermando che 'colui il quale le avrà fatte (*cusu qui l'at avir fatas*), sia condannato a pagare alla nostra corte 5 lire per ogni parola'. Dunque, la proposizione relativa introdotta dal pronome dimostrativo *cusu* con la quale si riassumono i comportamenti da sanzionare presenta questa volta, con riferimento tanto ai gesti quanto alle parole ingiuriose, soltanto il verbo "fare", anziché il verbo "fare" e il verbo "dire", sebbene la frase immediatamente successiva nel determinare l'ammontare della penale parli soltanto di "parole ingiuriose".⁴⁴

A Paulis, per un attimo, sorge il dubbio che «l'inadeguatezza pertinente al piano sintattico da parte di chi ha concepito e steso il testo oppure da parte del copista possa aver interessato anche gli altri aspetti attinenti al piano semantico e lessicale», senza peraltro accorgersi che simili giudizi di inadeguatezza non fanno

⁴¹ Cfr. *supra*, in corrispondenza della n. 15.

⁴² Cfr. *supra*, in corrispondenza della n. 31.

⁴³ G. PAULIS, *L'ingiuria nel Medioevo: «paraulas fatas e naradas» in Sardegna cit.*, p. 172.

⁴⁴ *Ivi*, pp. 172-173.

altro che sovrapporre la sensibilità dell'interprete moderno a quella dell'estensore medievale del testo. Tuttavia, ritiene di trovare conferma alla propria ipotesi nella scheda 189 del *Registro di San Pietro di Sorres*, che riproduciamo qui di seguito integralmente utilizzando la medesima edizione tenuta presente da Paulis:

¹Su multu venerabili canonigu Pedru de Sorra et vicariu de Sorra si est lamentadu daenanti desu venerabili capidulu de çertas paraulas malas et iniuiuriossas qui arquiprede Lenardu Isquintu in sa piata de Saseri, sas cales paraulas malas et iniuriossas si las queret mustradas et proadas, et requeret su suprascritu vicariu requeret asu capidulu qui supra cussas paraulas bi videret, et requeret su suprascritu vicariu qui s'inde fatat inqui<si>tione.

²Avendo intessu su venerabili capidulu cussas talles paraulas naradas est bene fatu qui si de fatat sa dita inqui[siti]one et qui su arquiprede siat cumandadu, ho isse hover percuradore suo, qui siat daenanti desu vicariu et algunos canonigos et icussos testimongos siant tando examinados si su arquiprede bi venit hover percuradore suo, ³et si non benint puru sos testimongos examinados in asentia de anbas partes cale qui cussas tales paraulas fatas et naradas asu venerabili vicariu siant verificadas et icussa punitione qui at meresire siat reservada asu segnore episcopu de Sorra, Deus volente, cando c'at esser in Sardigna.⁴⁵

L'interpretazione che lo studioso dà del passo è la seguente:

il vicario canonico Pedru de Sorra si lamenta davanti al Capitolo de çertas paraulas malas et iniuriossas rivoltegli in piazza, a Sassari, dall'arciprete Lenardu Isquintu e richiede che tali parole siano provate [...] Il vicario chiede che il Capitolo istituisca un procedimento per inquisizione su tali parole. Il venerabile Capitolo, udite *cussas tales paraulas naradas*, trova giusto che si faccia l'inchiesta e intima all'arciprete di presentarsi – in persona o per il tramite di un procuratore – davanti ad alcuni canonici, in presenza del vicario Pedru de Sorra, per l'escussione dei testimoni. Infine stabilisce che, qualora l'arciprete o il suo procuratore avessero disertato l'udienza, e altrettanto avessero fatto i testimoni, *cussas tales paraulas fatas e naradas asu venerabili vicariu* sarebbero state *verificadas* e la punizione sarebbe stata determinata dal vescovo di Sorres al suo ritorno in Sardegna.

Dunque, le parole ingiuriose indirizzate dall'arciprete al vicario sono identificate semplicemente come *paraulas naradas* 'parole dette' nella descrizione dell'episodio contestato. Invece nella parte finale del testo, che contiene la deliberazione del Capitolo, si fa ricorso a una formula stereotipata del linguaggio giuridico la più ampia possibile, quale *paraulas fatas e naradas* 'parole fatte e dette', in grado di comprendere accanto alle parole ingiuriose (dette) anche i gesti offensivi (fatti) che sono soliti accompagnare [...] la violenza verbale, e ciò al fine di tenere conto anche di tale aspetto nell'interrogatorio dei testimoni e nel giudizio finale.⁴⁶

⁴⁵ *Il registro di San Pietro di Sorres. Introduzione storica di R. Turtas, edizione critica di S.S. Piras e G. Dessì, Cagliari 2003, scheda 189.*

⁴⁶ G. PAULIS, *L'ingiuria nel Medioevo: «paraulas fatas e naradas» in Sardegna cit.*, pp. 174-175 (osserviamo cursoriamente che nel passo preso in esame si parla di *paraulas fatas et naradas asu venerabili vicariu*, con la

Si deve osservare, innanzi tutto, che il testo della scheda 189 del *Registro di San Pietro di Sorres* è molto accidentato e, visibilmente, meritevole di maggiore cura filologica di quella riservatagli dalle editrici, circostanza che da sola avrebbe dovuto mettere in guardia e, magari, suggerire di effettuare un controllo sull'unico testimone manoscritto: a parte l'inserimento della punteggiatura, tutt'altro che inappuntabile, e una serie di mancati interventi (ad es.: perché non emendare «iniuiuriossas» in *iniuriossas*, o «percuradore», ammesso che si legga davvero così, in *procuradore?*), suona infatti strano già il nome del canonico e vicario «Pedru de Sorra» (per *de Serra?*).⁴⁷ Ciò premesso, con tutta la cautela che ne discende per l'interpretazione del passo, si può in ogni caso ammettere che le *paraulas malas et iniuriossas* prendessero di mira il vicario, ma nulla porta a pensare che gli fossero state indirizzate in sua presenza, a Sassari: anzi, il fatto che il rappresentante del vescovo dia l'avvio a un procedimento disciplinare dinanzi al capitolo affinché le ingiurie malevoli siano «mustradas et proadas» attraverso apposita indagine, con l'audizione dei testi, sta verosimilmente a indicare che esse gli erano state riferite, in modo più o meno vago, e si rendesse necessario appurare quali fossero esattamente e, soprattutto, che fossero state realmente pronunciate. Laddove, la prima volta, si usa l'espressione «paraulas naradas» – non semplicemente *paraulas*, si osservi – si può dunque tranquillamente intendere “parole dette” nel senso di “ri-dette, riportate” (al vicario, e da questi al capitolo), mentre nel passo successivo possiamo chiarire «paraulas fatas et naradas asu venerabili vicariu» nel senso di “parole pronunciate [effettivamente, quali che fossero] e riferite al venerabile vicario”. Un simile modo di intendere le locuzioni su cui Paulis ha richiamato l'attenzione, fermo restando che ci si muove su un testo scivoloso, ci pare assai più economico che congetturare l'esistenza di «una formula stereotipata del linguaggio giuridico» altrimenti non attestata, e questo al solo scopo di trovare puntello a una spiegazione altrettanto discutibile di un capitolo della *CdLA*. Più in generale, ci pare che anche per questa via il monito di Raimondo Turtas a non spingersi «al di là di quanto la documentazione consente»⁴⁸ si dimostri quanto mai fondato e urgente.

coniunzione *et*, non *e*). Cfr. anche R. TURTAS, *Il Registro di San Pietro di Sorres come fonte storica*, in *Il registro di San Pietro di Sorres* cit., pp. XXXIII-XXXIV.

⁴⁷ Cfr. *Il registro di San Pietro di Sorres* cit., ad es. schede 103, 169, 173, 199 (a p. 174 si legge che già Spano e Sanna proponevano *de Serra*).

⁴⁸ Cfr. *supra*, in corrispondenza della n. 1.